



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario - <i>Relatore</i>
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2023;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 18/2025 del 15 luglio 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott. Lorenzo Gattoni;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148-bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Lauria.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL - di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero

del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 481 del 15.04.2025, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco e l'Organo di revisione, con nota congiunta del 03.06.2025 e relativi allegati, trasmessi a mezzo dell'applicativo ConTe e acquisiti al protocollo di questa Sezione in pari data ai nn. 807 e 808 e da 810 a 814, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL.

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione nel tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *"(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste

criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 Fondo Anticipazioni D.L. n. 35/2013

Dall'esame dei dati presenti su BDAP, si è rilevata la presenza di un accantonamento a titolo di fondo anticipazioni di liquidità pari ad €. 288.009,47.

In sede istruttoria si è chiesto di specificare gli importi percepiti a titolo di anticipazione di liquidità, quelli rimborsati e da rimborsare nonché le modalità di contabilizzazione della stessa, avendo cura di trasmettere la relativa documentazione a corredo.

Il Comune di Lauria, con la nota di risposta del 03.06.2025, ha affermato che «*Annualmente viene riportato nella quota accantonata del risultato di amministrazione l'importo che deve essere restituito con la relativa quota di pagamento*» ed ha trasmesso l'Allegato H contenente il piano di ammortamento dell'anticipazione di liquidità erogata per €. 375.005,87 e la rendicontazione dei pagamenti effettuati.

Al fine di inquadrare correttamente la problematica in esame, si rende opportuna una breve ricostruzione dell'istituto dell'anticipazione di liquidità.

Lo strumento dell'anticipazione di liquidità è stato introdotto dagli artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, successivamente reiterato dall'art. 33, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con lo scopo di risolvere il problema dei ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti dei debiti commerciali.

Tale istituto ha dato luogo a questioni interpretative sia in ordine alla sua natura giuridica, sia in merito alle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione una volta

concessa. Per la definizione di questi due aspetti, è intervenuta la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG, la quale ha rilevato che l'anticipazione di liquidità in argomento ha, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, la natura di anticipazione volta a ricostruire le casse necessarie per il pagamento dei debiti pregressi e che solo tale interpretazione consente il rispetto dell'art. 119, comma 6 della Costituzione. Inoltre, ha messo in evidenza che, al fine di evitare che le anticipazioni possano concorrere a determinare il risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un apposito fondo da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate.

Su tale istituto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 181/2015, ha precisato che l'anticipazione di liquidità ha natura di anticipazione di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, avente come *ratio* quella di riallineare nel tempo la cassa con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse. È stata, inoltre, ribadita la necessità di procedere ad un accantonamento nel risultato di amministrazione, per evitare che l'anticipazione da strumento di flessibilizzazione della cassa si trasformi in un anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, comma 6, Cost.

Successivamente, la medesima Sezione delle Autonomie risolvendo una questione di massima riguardante la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità e richiamando, a tal fine, i principi statuiti con la precedente pronuncia del 2014 e dalla citata giurisprudenza costituzionale, con la deliberazione n. 33/2015/ SEZAUT/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia*

confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Nello stesso anno 2015 è intervenuto anche il legislatore che mediante l'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015 ha previsto la facoltà per gli enti destinatari dell'anticipazione di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione per la restituzione della stessa ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultima disposizione ha costituito oggetto di apposita censura di illegittimità costituzionale, avvenuta con la sentenza n. 4 del 2020. In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e del successivo articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di interpretazione del medesimo art. 2, comma 6) per contrasto con i parametri previsti dagli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 6, Cost., e, quindi, con il principio di equilibrio del bilancio, di sana gestione finanziaria e con la "regola aurea" secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento.

Nello specifico, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'anticipazione di liquidità è utilizzabile in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio. Una utilizzazione differente, quale quella consentita da legislatore in relazione all'accantonamento del FCDE, è violativa della "regola aurea", in quanto permette indebitamente all'ente locale l'effettuazione di nuove spese, evitando il necessario adempimento di carattere prudenziale e in tal modo aggravando il deficit strutturale preesistente.

A seguito della sentenza n. 4/2020 il legislatore è intervenuto nuovamente in materia con l'articolo 39-ter del D.L. n. 162/2019, convertito con Legge n. 8/2020, ma anche questa norma ha costituito oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 2021, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020 n. 8) per violazione degli articoli degli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 6, della Costituzione.

L'art. 52 del D.L. n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80/2021, ha dettato nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL; tali modifiche sono state recepite al paragrafo 3.20-bis dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021.

Per effetto di tali modifiche, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel Titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti) e ridurre il FAL in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, applicando la quota liberata al bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Al fine di consentirne l'applicazione nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato *"Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità"*.

La Commissione Arconet, con la FAQ 17 novembre 2021, n. 47, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità previste dall'art. 52, comma 1-ter, D.L. n. 73/2021, precisando che, a decorrere dall'esercizio 2021, nell'Allegato a) del rendiconto deve essere iscritto il FAL *"per un importo pari a quello dell'esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell'esercizio"* e la quota liberata deve essere accantonata, tra gli *"altri accantonamenti"*, sotto la voce *"Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità"*.

Nella colonna d) *"Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto"* dell'Allegato a/1 del rendiconto devono essere registrati sia *"la riduzione del FAL"* (nell'apposita voce), sia *"l'accantonamento della quota liberata"* (tra gli *"altri accantonamenti"*).

Dopo questa breve ricostruzione dell'istituto in esame, con riferimento al Comune di Lauria, la Sezione evidenzia che il FAL non risulta correttamente contabilizzato in quanto dall'esame dei dati BDAP relativi al triennio 2021-2023 si rileva che l'importo della rata di rimborso annuale non è valorizzato nella colonna d) dell'Allegato a/1, con segno negativo (-) sotto la voce *"FAL"* e con segno positivo (+) tra gli *"Altri accantonamenti"*, alla voce *"Utilizzo FAL"*. Nel medesimo triennio, gli *"altri accantonamenti"* non danno

evidenza della presenza della sottovoce "Utilizzo FAL".

Il FAL, inoltre, non risulta allineato, al 31/12/2023, con il piano di ammortamento trasmesso stante le minori quote rimborsate dall'Ente negli esercizi 2022 e 2023 (€ 7.882,57 + € 8.014,45 = € 15.897,02) a fronte di quelle risultanti dallo stesso (€ 10.258,00 + € 10.596,72 = € 20.854,72) con una differenza di € 4.957,70.

Alla luce delle descritte criticità risulta necessario che il Comune di Lauria provveda ad adottare gli opportuni correttivi che dovranno essere comunicati a questa Sezione in sede di misure consequenziali alla presente decisione.

3.2 Fondo perdite società partecipate

Dal portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, sulla base dei dati inviati dall'Ente, si rileva che lo stesso, al 31.12.2022, deteneva quote di partecipazione nei seguenti organismi:

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Tipo controllo
> FLAG COAST TO COAST - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	01321930776	Società consortile a responsabilità limitata	0,7	nessuno
> ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	12236141003	Società consortile a responsabilità limitata	0,269	controllo analogo congiunto
> FONDAZIONE OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE	96083250769	Fondazione	0,74	nessuno
> LA CITTADELLA DEL SAPERE S.R.L.	01187240765	Società a responsabilità limitata	0,12	nessuno
> ALESIA - S.R.L.	01351260763	Società a responsabilità limitata	11,11	nessuno
> ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A.	01522200763	Società per azioni	1,28	nessuno

Fonte: MEF Dipartimento del Tesoro, portale Partecipazioni

Dai dati trasmessi in BDAP si rileva che nell'esercizio 2023 è stata accantonata la somma di € 172,77 a titolo di fondo perdite società partecipate e che lo stesso è stato ridotto di € 32.190,19 rispetto all'esercizio 2022.

In sede istruttoria si è chiesto di fornire chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno indotto l'Ente ad effettuare tale accantonamento per l'esercizio 2023 esplicitando con chiarezza le valutazioni sulla congruità dello stesso.

Il Comune di Lauria, con la nota di risposta del 03.06.2025, ha affermato che: «L'Ente segue con attenzione l'andamento della gestione degli Organismi, enti e società partecipate per evitare che risultati negativi possano riverberarsi sul risultato economico complessivo del Gruppo Amministrazione Pubblica.

Si evidenzia comunque che si è provveduto, ad accantonare nell'apposito fondo le somme necessarie per una eventuale partecipazione alle perdite in base alle percentuali di detenzione del capitale sociale per € 172,77 (Fondazione Farbas) mentre la riduzione di € 32.190,19 è dovuta al fatto che la partecipazione dell'1.28% Società Acquedotto Lucano S.P.A., costituita per la gestione del servizio idrico integrato, affidato dall'Autorità d'Ambito Ottimale nell'intero territorio della Regione Basilicata non è stata necessaria perché la società ha chiuso il bilancio positivamente».

Come noto, l'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora le società di cui l'ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

La tassatività delle suddette prescrizioni è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante. Il fondo svolge, quindi, una funzione prudentiale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazioni nn. 24/2017/PAR, 127/2018/PAR, 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione nn. 31/2021/PRSP e 53/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 25/2021/PAR).

Con riguardo all'evoluzione del fondo nel corso degli esercizi finanziari, va, inoltre, rammentato che il medesimo art. 21, comma 1, del TUSP disciplina, altresì, negli ultimi due periodi, le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ossia nel caso in cui:

- l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio;
- l'ente partecipante dismetta la partecipazione;
- il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- il soggetto partecipato ripiani in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti è una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate e rende evidente come l'accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato non solo al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiono non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 114/2020/PRSP; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 112/2022/PRSE nonché da ultimo, Sez. Reg. Contr. Toscana, deliberazione n. 34/2025/PRSE).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società cui partecipa.

Tanto precisato, il Collegio, alla luce del riscontro fornito dall'Ente, rileva che il fondo perdite società partecipate risulta sottostimato nell'esercizio 2023 non essendo stata accantonata alcuna somma sia pur limitatamente alla quota di partecipazione detenuta nella società Acquedotto Lucano S.p.a.

Nello specifico, quanto alle modalità da seguire per effettuare tale accantonamento, occorre innanzitutto considerare che, essendo Acquedotto Lucano S.p.a. società operante nel campo dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica (gestione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Basilicata), in base all'art. 21 TUSP, il parametro di

riferimento è rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile.

Dall'analisi dei dati del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della suddetta società è emersa una differenza negativa tra valore e costi della produzione pari ad - €. 892.901,00.

Pertanto, in considerazione della quota di partecipazione detenuta (1,28%), il Comune di Lauria avrebbe dovuto accantonare, nell'esercizio 2023, il complessivo importo di €. 11.429,13 a titolo di fondo perdite società partecipate, con conseguente diretta incidenza del minore accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione che risulta, per l'effetto, sovrastimata.

Risulta, dunque, indispensabile, anche in questo caso, che il Comune di Lauria provveda ad adottare i necessari correttivi che dovranno essere comunicati a questa Sezione in sede di misure consequenziali alla presente pronuncia.

3.3 Cassa

Le evidenze contabili relative alle movimentazioni costituenti gli equilibri ed i flussi di cassa nell'esercizio 2023 evidenziano una criticità tra le riscossioni ed i pagamenti in c/competenza sia di parte corrente (- €. 300.603,94) che di parte capitale (- €. 98.941,52) che viene compensata da maggiori riscossioni rispetto ai pagamenti registrati in conto residui.

COMUNE DI LAURIA										Rendiconto 2023		
										Fondo cassa al 01/01/2023		5.335.499,43
EQUILIBRI DI CASSA												
GESTIONE C/COMPETENZA - RISCOSSIONI/PAGAMENTI					GESTIONE RESIDUI - RISCOSSIONI/PAGAMENTI					Totale competenza + residui		
Entrate		Uscite		Differenze	Entrate		Uscite		Differenze			
Titoli	Riscossioni	Titoli	Pagamenti		Titoli	Riscossioni	Titoli	Pagamenti				
I + II + III	8.632.047,31	I + IV	8.932.651,25	- 300.603,94	I + II + III	1.507.620,67	I + IV	1.339.064,26	168.556,41	- 132.047,53		
IV + V + VI	8.449.125,96	II + III	8.548.067,48	- 98.941,52	IV + V + VI	1.556.940,52	II + III	867.122,64	689.817,88	590.876,36		
VII	-	V	-	-	VII	-	V	-	-	-		
IX	2.608.935,48	VII	2.451.546,94	157.388,54	IX	17.840,53	VII	110.667,26	- 92.826,73	64.561,81		
TOTALE	19.690.108,75	TOTALE	19.932.265,67	- 242.156,92	TOTALE	3.082.401,72	TOTALE	2.316.854,16	765.547,56	523.390,64		
										Fondo cassa al 31/12/2023		5.858.890,07
Fonte: elaborazione CdC su dati EDAP 2023												

Si è chiesto di specificare le azioni intraprese e/o da intraprendere al fine di superare la suddetta criticità.

L'Ente, con nota di risposta del 03.06.2025, ha dichiarato che: *«La gestione dei flussi di cassa può causare squilibri finanziari e difficoltà nella gestione della cassa che dipende da vari fattori quale l'incertezza sui tempi e gli importi dei trasferimenti dallo Stato e da altri livelli di Governo, la mancanza di sistemi informatici che consentono di collegare gli stanziamenti con la gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità e di monitorare in modo efficace i flussi di cassa, non da ultimo la mancanza di informazioni chiare e tempestive sui tempi e le condizioni di erogazione dei contributi può rendere difficile la previsione dei flussi di cassa. L'articolo 183, comma 8, del Tuel impone di verificare, in sede di assunzione di impegno, che i flussi di cassa siano sostenibili, ma la mancanza di informazioni precise sui tempi di erogazione può rendere difficile tale verifica. La difficoltà a prevedere con precisione i flussi di cassa legati a contributi e trasferimenti può rendere difficile la stesura di un piano annuale preciso.*

Il responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente tenendo conto delle esigenze pianificate i pagamenti anche tenendo conto dell'andamento degli incassi al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio».

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, ritiene opportuno evidenziare - pur nella consapevolezza di un fondo di cassa finale positivo - che l'osservanza dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni di cassa, in occasione sia della redazione che nella gestione del bilancio di previsione, costituisce il presupposto indispensabile affinché l'Ente disponga della liquidità necessaria per far fronte ai propri pagamenti.

Le previsioni di cassa delle entrate vanno rapportate, infatti, ai crediti (derivanti sia dalla gestione dei residui, sia da quella di competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità il flusso di entrata presumibile.

Con particolare riferimento alle previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento, le stesse devono, inoltre, dimostrarsi coerenti con le previsioni delle correlate spese del Titolo II, finanziate dalle medesime entrate.

Le previsioni di cassa per la spesa del Titolo II devono tener conto, altresì, dei

cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi. Al riguardo, si sottolinea l'importanza del rispetto dei cronoprogrammi al fine della scansione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche e della corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sia sul fronte dell'allocazione dello stanziamento di spesa, sia per la correlata definizione della previsione e imputazione di entrata relativa ai contributi a rendicontazione che finanziano l'opera stessa.

La predisposizione dei cronoprogrammi si rivela inoltre fondamentale anche ai fini della corretta gestione dei flussi di cassa, onde mantenerne, in generale, gli equilibri, atteso che una gestione efficiente delle scadenze e dei vincoli di cassa evita di dover far ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

3.4 Residui

Dai dati inseriti nella banca dati BDAP si rileva nel 2023 una scarsa movimentazione dei residui attivi.

A fronte di residui attivi iniziali di parte corrente di €. 4.065.921,96 le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2023 sono state soltanto di €. 1.507.620,67 pari al 37,08%. Tale percentuale risulta nettamente inferiore a quella relativa allo smaltimento dei residui passivi di parte corrente (59,80%).

Movimentazione residui di parte corrente

Entrata Parte corrente - Gestione Residui					
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2023
Titolo I	2.429.665,58	857.569,60	35,30	- 13.984,05	1.558.111,93
Titolo II	834.258,81	416.502,37	49,92	- 0,53	417.755,91
Titolo III	801.997,57	233.548,70	29,12	- 52.130,96	516.317,91
Totali	4.065.921,96	1.507.620,67	37,08	- 66.115,54	2.492.185,75
Spesa Parte corrente - Gestione residui					
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2023
Titolo I	2.239.356,81	1.339.064,26	59,80	- 164.544,00	735.748,55
Titolo IV	-	-	-	-	-
Totale	2.239.356,81	1.339.064,26	59,80	- 164.544,00	735.748,55
Differenze di parte corrente	1.826.565,15	168.556,41		98.428,46	1.756.437,20

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2023

In sede istruttoria, pertanto, si è chiesto di fornire informazioni in merito ai provvedimenti adottati e/o da adottare da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di migliorare la riscossione delle entrate.

Si è chiesto, altresì, all'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui, di specificare:

- se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito ed all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento (cfr. punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011);
- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificarne, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la comunicazione al debitore, le azioni poste in essere per il recupero e la percentuale di inesigibilità).

Il Comune di Lauria, con la nota di risposta del 03.06.2025, ha riferito che: *«Al fine di velocizzare la riscossione delle entrate ogni anno viene programmata l'attività di recupero dei crediti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario con la partecipazione di tutti i Responsabili della Gestione, soprattutto subito dopo il riaccertamento ordinario dei residui, inoltre, il Responsabile dell'Ufficio Entrate ha adottato i provvedimenti necessari per l'attività di contrasto all'evasione tributaria e per il recupero dei crediti dei ruoli ordinari dei tributi e di eventuali entrate extratributarie.*

Nell'annualità 2023 sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari all'aggiudicazione della procedura gara per l'affidamento in concessione del Servizio di accertamento dell'evasione/elusione tributaria, della riscossione coattiva delle entrate connesse e delle entrate non tributarie, nonché del contenzioso e della gestione ordinaria dei tributi minori ICP-DPA-COSAP, l'iter si è concluso alla fine dell'annualità 2023 giusta determinazione di aggiudicazione n. 114/2023 Reg. Gen. 1530/2023 (ALLEGATO L).

Si precisa che per i residui attivi e passivi sussistono, ove necessario, tutti i necessari atti di interruzione della prescrizione per come comunicato dai Responsabili dei Settori in sede di

riaccertamento attraverso la compilazione di schede debitamente firmate per ciascun residuo.

L'Organo di revisione ha effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accettati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, verificando soprattutto le schede degli accertamenti e impegni più importanti, allegate agli atti per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui e, in riferimento all'elenco dei crediti per anno di formazione, ha accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare la fondatezza giuridica (elementi indicati nell'art 179 del TUEL, comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d'inesigibilità)».

La Sezione, nel prendere atto delle azioni intraprese dall'Ente al fine di velocizzare l'attività di riscossione, sottolinea l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate di parte corrente alla luce della modesta percentuale di incasso registrata nell'esercizio in esame (37,08%) nonché di monitorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria (come sarà meglio specificato nel successivo paragrafo 3.5), adottando tutte le misure utili a tale scopo.

In considerazione dell'elevata consistenza dei residui attivi conservati nel risultato di amministrazione (in crescita rispetto all'esercizio precedente), la Sezione ritiene di dover richiamare in questa sede quell'orientamento giurisprudenziale per cui *“una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente dovrà provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 326/2023/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 145/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 219/2021/PRSE).

Quanto al riaccertamento ordinario dei residui, inoltre, si ritiene opportuno rammentare che l'analisi della gestione dei residui attivi e passivi è finalizzata non solo a valutare la permanente esigibilità delle posizioni di credito e di debito ma anche la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, infatti: *"Il legislatore, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento. Considerata la finalità della norma, (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale"* (cfr., da ultimo, la deliberazione di questa Sezione n. 99/2025/PRSE).

Risulta, pertanto, necessario che il Comune di Lauria provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si sottolinea infatti che, sebbene il paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si invita pertanto l'Ente, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile

fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

La Sezione si riserva di verificare l'effettiva evoluzione della criticità de qua in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.5 Recupero evasione tributaria

Dall'esame della tabella del questionario (punto 47 della Sezione II) relativa all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione, di seguito riportata, sembra del tutto assente l'attività di recupero della COSAP/TOSAP e degli "altri tributi".

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonato Competenza Esercizio 2023	Rendiconto 2023
Recupero evasione IMU/TASI	519.006,03	341.075,39	0,00	960,83
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	259.665,13 €	86.965,49 €	0,00 €	80.761,21 €
Recupero evasione Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Recupero evasione altri tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	778.671,16 €	428.040,88 €	0,00 €	81.722,04 €

Fonte: questionario 2023

Si è chiesto di fornire chiarimenti sul punto e di indicare le azioni da intraprendere per rendere più efficiente l'attività di recupero dell'evasione tributaria.

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha riferito che: «Il Comune di LAURIA, per garantire le fasi impositive di accertamento e riscossione dell'evasione tributaria, ha indetto una procedura aperta, giusta determinazione di aggiudicazione n. 114/2023 Reg. Gen. 1530/2023 (ALLEGATO L), per l'affidamento del servizio di accertamento dell'evasione/elusione tributaria, della riscossione coattiva delle entrate connesse e delle altre entrate non tributarie (fitti attivi, canoni concessori ed altri, nel caso in cui l'Ente non decida di provvederli direttamente), dei verbali impagati per sanzioni amministrative varie (in materia di commercio e attività produttive, in materia sanitaria e ambientale ecc.), dei verbali impagati relativi a violazioni al C.d.s., dell'impagato TARSU-TARES, nonché del contenzioso e della gestione ordinaria dei tributi minori ICP-DPA-COSAP» ed ha analiticamente descritto le attività di contrasto

all'evasione tributaria svolte dalla società concessionaria del servizio nelle fasi di accertamento e riscossione.

La Sezione prende atto dell'avvenuto affidamento in concessione a società esterna del servizio di accertamento dell'evasione tributaria e di riscossione coattiva delle entrate connesse e si riserva di verificare in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi l'efficacia delle azioni poste in essere dal Comune di Lauria al fine di perseguire una efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria.

Rileva tuttavia l'incompletezza della risposta fornita atteso che nulla è stato riferito in ordine all'assenza dell'attività di recupero dell'evasione relativa alla COSAP/TOSAP e agli "altri tributi" nell'esercizio in esame.

In linea generale si rammenta come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune. Tanto al fine di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà.

Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016; nello stesso senso, sent. nn. 80/2017 e 247/2017).

3.6 Spesa del Personale

Nella Relazione allegata al rendiconto 2023 non sono stati rinvenuti i prospetti comprovanti l'avvenuto rispetto, nell'anno 2023, dei seguenti vincoli relativi alla spesa del personale:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa e che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 quantificata in €. 259.078,55;

- il vincolo relativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Si è chiesto pertanto l'invio dei prospetti a dimostrazione dell'avvenuto rispetto, nell'esercizio 2023, dei vincoli sopra indicati.

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha trasmesso l'Allegato N avente ad oggetto "*Approvazione sezione del PIAO organizzazione e capitale umano/piano triennale fabbisogno personale 2023/2025*" dal cui esame si evince l'avvenuta osservanza del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010.

Viceversa, con riferimento al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, il Comune di Lauria si è limitato ad attestarne il rispetto nell'anno 2023 senza tuttavia trasmettere la relativa documentazione a corredo che dovrà pertanto essere inviata in sede di misure consequenziali alla presente pronuncia al fine di consentire a questa Sezione la definitiva verifica.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, con la presente deliberazione,

ACCERTA

nei termini di cui in motivazione, la sussistenza delle criticità e irregolarità come sopra indicate, suscettibili – se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente;

DISPONE

- che il Comune di Lauria ponga in essere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e provveda a trasmetterli tempestivamente a questa Sezione;

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco pro tempore nonché al Presidente del Consiglio Comunale, affinché quest'ultimo ne dia immediata comunicazione al Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza;
- che copia della presente pronuncia sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune, onerando quest'ultimo, in relazione alle irregolarità e criticità evidenziate, di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2025.

Il Relatore

F.to Dott. Lorenzo GATTONI

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2025

Il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO